



### L'identificazione della persona. La circolazione del cognome\*



Giovanni Di Rosa

Prof. ord. dell'Università di Catania

**SOMMARIO:** 1. L'identificazione della persona e l'attribuzione tradizionale del cognome familiare. – 2. La recente (definitiva) inversione di rotta del giudice delle leggi. Il doppio cognome come regola derogabile. – 3. Profili dell'eguaglianza tra coniugi e questioni dell'identità dei figli. – 4. Autonomia privata familiare e scelte ordinarie. Criteri di sistema, ordini di problemi e prospettive *de iure condendo*.

#### 1. L'identificazione della persona e l'attribuzione tradizionale del cognome familiare

Il modello (e i relativi criteri) di identificazione della persona nel contesto familiare di appartenenza (aspetto interno) e nella correlativa proiezione negli ambiti relazionali altri (aspetto esterno) è espressione di un risalente rapporto (con inevitabili condizionamenti) tra consolidate tradizioni socio-culturali e correlative scelte normative. In tal senso il tema della costituzione del profilo identitario muove precipuamente dalla riconoscibilità del sé (il c.d. *quid proprium*) all'interno e secondo i dettami del modello familiare, in relazione alla determinazione giuridica dei parametri distintivi e, dunque, identificativi del soggetto di diritto anche rispetto al contesto esterno. In questo intreccio tra dimensione socio-culturale e fenomeno giuridico si scorge la ragione del profondo significato che, ognuno per parte propria, hanno il prenome e il cognome, i quali costi-

---

\* Il testo riproduce la relazione svolta il 19 gennaio 2024 al Convegno internazionale "La circolazione dello statuto personale", organizzato da Société de législation comparée, Associazione Civilisti Italiani, Commission internazionale de l'état civil, Université Côte d'Azur e tenutosi a Roma, nell'Aula Giallombardo della Corte di Cassazione.

tuiscono per l'appunto (nel complesso) il nome in senso tecnico (anche se tale terminologia, pure appropriata, viene talvolta utilizzata, in maniera non tecnica, per indicare il solo prenome) a cui ogni persona ha diritto secondo l'attribuzione per legge (art. 6 c.c.). In disparte le questioni, pure rilevanti, che pone il prenome<sup>1</sup>, rispetto al cognome può evidenziarsi che esso «sorse, all'origine, per indicare una qualifica personale: la qualità di figlio di un determinato soggetto (patronimico) (...). Perpetuandosi, poi, attraverso le successive generazioni, lo stesso cognome ha cessato di aderire a quelle qualifiche personali, ed è divenuto semplicemente indicativo dell'appartenenza ad una famiglia»<sup>2</sup>.

Il nome, dunque, quale segno verbale che l'ordinamento, proprio in considerazione della corrispondente idoneità al fine dell'identificazione della persona, sottopone a una particolare disciplina, approntata (ma non solo) nel codice civile. Altresì, e questo appare lo stretto collegamento con il tema della personalità e dei relativi diritti, «la stessa *personalità* dev'essere, inoltre, intesa secondo la sua ampia portata, corrispondente all'attribuzione del nome *ad ogni persona*»<sup>3</sup>; in particolare, il diritto al nome «tutela un interesse che è reputato essenziale della persona»<sup>4</sup> e ne è espressione di un valore fondamentale, essendo peraltro inclusa la relativa tutela, da parte della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'ambito del diritto alla vita privata e familiare<sup>5</sup>.

Sino a tempi recenti l'attribuzione del cognome (paterno) è stata automatica in presenza di un rapporto familiare, segnando così la continuità dell'appartenenza familiare medesima; il prenome, invece, è stato ritenuto espressione della libera scelta (oggi di entrambi i genitori)<sup>6</sup>, risultando indicativo della (anzi, servendo a segnalare la) diversità della persona rispetto agli altri componenti lo stesso nucleo familiare aventi appunto il medesimo cognome. Il tratto funzionale di quest'ultimo (che in tal senso è diverso dal prenome) opera(va) pertanto nella direzione (quanto all'aspetto interno) della corrispondenza della singola unità nominale alla famiglia intesa come gruppo unito e unitario, sotto la comune ègida della posizione paterna, e traduce(va) (quanto all'aspetto esterno) una pari rappresentazione destinata a proiettarsi nella società, evidente espressione di

<sup>1</sup> Puntualmente indicato da BIANCA, *Diritto civile*, 1, *La norma giuridica. I soggetti*, Milano, 1990 (rist.), 175, come «l'appellativo individuale»; per qualche, sia pure minimo, accenno a DI ROSA, *Attribuzione del prenome e dignità della persona*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2, 2009, 101 ss.

<sup>2</sup> DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, IV, 2, Milano, 1961, 20. Per suggestive indicazioni di carattere storico, a partire dal diverso sistema onomastico romano rispetto a quello greco, VIGGIANI, *Nomen omen. Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia*<sup>2</sup>, Milano, 2020, 9 ss.

<sup>3</sup> DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., 23.

<sup>4</sup> BIANCA, *Diritto civile*, 1, cit., 175.

<sup>5</sup> In questi termini, già, Cass., 20 novembre 2012, n. 20385, in *Foro it.*, 2013, I, 532 ss., con nota di CASABURI, *Il nome Andrea anche per le donne: una svolta della Cassazione*, rispetto alla (necessitata) interpretazione della normativa nazionale in materia di diritto al nome.

<sup>6</sup> Sulla scelta genitoriale del prenome E.V. NAPOLI, *Appunto su famiglia e diritto: la parità tra coniugi nel sistema onomastico*, in *Studi in onore di Cesare Massimo Bianca*, Addenda al Tomo II, Sezione I – *La famiglia*, Milano, 2006, 1 ss.

un modello strutturato e organizzato secondo schemi ben definiti e assai risalenti. Si tratta(va) di una scelta compiuta dal legislatore italiano nell'originario sistema famiglia approntato dal codice civile del 1942, che, nonostante le successive riforme operate in ragione dell'avvento della Carta costituzionale (a partire dalla complessiva riforma del diritto di famiglia nel 1975 e sino alla più recente riforma della filiazione negli anni 2012-2013), non è stata per nulla messa in discussione<sup>7</sup>. L'automatica attribuzione del cognome (paterno) si presenta(va), piuttosto, quale traduzione normativa di un certo modello socio-culturale, oggi tuttavia del tutto estraneo alla realtà dei nostri tempi<sup>8</sup>, ma anche in contrasto con (almeno) due principi fondamentali, ossia l'aspetto egualitario della relazione genitoriale (e, nel contesto familiare, della parità ed eguaglianza tra i coniugi) e, quanto ai figli, l'aspetto della costruzione della propria persona a partire dai tratti identificativi del segno verbale costituito, per l'appunto, dal nome e, nel caso di specie, dalla parte rappresentata dal cognome, rispetto a sé e rispetto agli altri, deputato a individuare entrambi i soggetti propri ascendenti<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> Accurata al riguardo la ricostruzione del senso delle originarie opzioni normative, unitamente ai rilievi critici in ordine alla permanente immutabilità, nonostante il deciso richiamo a dare piena attuazione al dettato costituzionale, da parte di V.BARBA, *Il cognome paterno e la disparità di genere. Una proposta in vista della attesa decisione della Corte costituzionale*, in *Questione Giustizia*, 4/2021, 1 ss. dell'estratto; adde IANNICELLI, *Il cognome del figlio tra principio di non discriminazione dei genitori e diritto all'identità personale del minore*, in *Actualidad juridica Iberoamericana*, 16-bis/2022, 1204 ss.

<sup>8</sup> Può al riguardo farsi riferimento, proprio per confermare quanto rilevato in testo, alla recentissima pronuncia di Corte cost., 18 gennaio 2024, n. 5, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, I, 561 ss., con previo commento di MOROZZO DELLA ROCCA, *La filiazione affettiva e il limite dell'imitatio naturae nell'adozione del maggiorenne*, *ivi*, 554 ss., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291, comma 1 c.c., nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nel caso di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni tra adottante e adottando, in ragione della mutata configurazione sociologica dell'istituto, non destinato più a perseguire, e soltanto, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome (e del patrimonio), quanto piuttosto funzionale a formalizzare legami affettivo-solidaristici. Sulla ormai riconosciuta connotazione solidaristica dell'adozione del maggiore d'età, da ultimo, App. Cagliari, 9 maggio 2023, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, I, 271 ss., con nota (parzialmente critica) di MAUCERI, *Adozione di maggiorenni e sindacabilità del dissenso del figlio dell'adottante*; in precedenza, tra diverse, Cass., 3 febbraio 2022, n. 3462, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, I, 735 ss., con nota di MILAZZO, *Sull'ammissibilità dell'adozione del maggiorenne interdetto*. Del resto, proprio il tema del cognome dell'adottato maggiorenne è stato oggetto della decisione di Corte cost., 4 luglio 2023, n. 135, in *Famiglia e diritto*, 2023, 805 ss., con nota di BONILINI, *Il cognome dell'adottato maggiore di età* e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, I, 349 ss., con previo commento di TROIANO, *Automatismo vs. libertà di scelta nella determinazione del cognome dell'adottato maggiore di età*, *ivi*, 340 ss., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 299, comma 1 c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto, in considerazione della tutela del diritto dell'adottato maggiorenne all'identità personale, assicurato attraverso l'ordine dei cognomi e con esclusione dell'automatismo di legge.

<sup>9</sup> In termini per certi versi differenti si presenta invece, ancora oggi, la disciplina del cognome

## 2. La recente (definitiva) inversione di rotta del giudice delle leggi. Il doppio cognome come regola derogabile

Proprio alla luce di quanto ora esposto, la recente declaratoria di illegittimità costituzionale (tra gli altri) dell'art. 262, comma 1 c.c., nella parte in cui dispone, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto, deve dunque essere salutata con favore, nei limiti in cui nel prosieguo si dirà e salvo migliori precisazioni con riguardo a quanto correlativamente disposto dal giudice delle leggi<sup>10</sup>. Del resto, non erano mancati in tal senso i precedenti richiami sia della stessa Corte costituzionale<sup>11</sup> sia, prima ancora, della Corte europea dei diritti dell'uomo con l'affermata violazione degli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 14

---

maritale, atteso che l'art. 143-bis c.c. prevede che la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze, soluzione ritenuta da PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi*<sup>2</sup>, Artt. 143-148, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2012, sub art. 143-bis, 153, un tentativo (comunque criticabile) «di conciliare la tradizionale funzione unitaria del nome familiare con l'esigenza di conservare alla donna la sua individualità – *rectius*, il segno distintivo personale»; adde E. GIACOBBE, *Il matrimonio*, I, *L'atto e il rapporto*, in *Trattato di diritto civile*, diretto da Sacco, Torino, 2011, 640 ss.

<sup>10</sup> Si tratta della decisione di Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, I, 958 ss., con commenti di AL MUREDEN, *Il cognome tra autonomia dei genitori e identità personale del figlio*, *ivi*, II, 1092 ss.; OLIVERO, *Eguaglianza e doppio cognome: un intreccio possibile*, *ivi*, II, 1099 ss. e PEZZINI, *Doppia non basta: il cognome familiare davanti alla Corte costituzionale*, *ivi*, II, p. 1108 ss., che travolge anche la eguale regola di disciplina (implicitamente inferita da un complesso di disposizioni, alcune delle quali abrogate o modificate dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, come nel caso dell'art. 144 c.c., altre ancora vigenti) in ordine all'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio; adde il saggio di BRUTTI, *L'attribuzione patrilineare del cognome: tra Italia e America Latina*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, II, 1117 ss.

<sup>11</sup> Il riferimento è, in particolare, alla pronuncia di Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, in *Famiglia e diritto*, 2017, 213 ss., con nota di AL MUREDEN, *L'attribuzione del cognome tra parità e dei genitori e identità personale del figlio*, che, accogliendo le questioni sollevate, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione di cui all'art. 262, comma 1 c.c., nella parte in cui non consente «ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno», individuando «nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell'art. 2 Cost.». Sui differenti approcci del giudice delle leggi nel corso del tempo (tra il 1988 e il 2016, sino a prima della declaratoria di illegittimità costituzionale del 2022) si sofferma PEZZINI, *Doppia non basta*, cit., 1110 s., rilevando, in via del tutto preliminare, «il lungo percorso di messa in discussione della regola di attribuzione ai figli del cognome paterno e del suo fondamentale potere sociale e simbolico». Ampia disamina delle controversie e delle relative decisioni giudiziali, sia amministrative, sia civili (di merito e di legittimità), sia costituzionali in VIGGIANI, *Nomen omen*, cit., 121 ss.

(divieto di discriminazione) CEDU<sup>12</sup>, alla cui stregua le norme di diritto interno devono essere interpretate<sup>13</sup>.

Una, sia pure sommaria, analisi della pronuncia può muoversi su diversi piani, sostanzialmente rispondenti ai diversi profili che contribuiscono a fornire un complessivo quadro del *decisum*. Si va, dunque, dal profilo procedurale, trattandosi di una decisione che trae origine da un'ordinanza di auto-rimessione<sup>14</sup> e contenente un monito al legislatore invitato a legiferare al più presto, secondo una tecnica già (diversamente) sperimentata nel recente passato sul versante della tutela dei diritti personalissimi<sup>15</sup>, al

<sup>12</sup> In merito Corte europea dei diritti dell'uomo, 7 gennaio 2014, ric. n. 77/07, in *Famiglia e diritto*, 2015, 205 ss., con note di CARBONE, *La disciplina italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio* e di STEFANELLI, *Illegittimità dell'obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma; adde*, all'interno di un più ampio quadro di riflessioni, GIARDINA, *Il cognome del figlio e i volti dell'identità. Un'opinione "controluce"*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, II, 139 ss., nonché EAD., *Interesse del minore: gli aspetti identitari*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, II, 159 ss.

<sup>13</sup> D'obbligo il richiamo alle due note pronunce di Corte cost., 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349, *ex multis* in *Riv. dir. internazionale*, 2008, 197 ss., con previo commento, tra diversi, di GAJA, *Il limite costituzionale del rispetto degli «obblighi internazionali»: un parametro definito solo parzialmente*, *ivi*, 136 ss.

<sup>14</sup> Si richiama qui Corte cost. (ord.), 11 febbraio 2021, n. 18, in *Famiglia e diritto*, 2021, 464 ss., con nota di BUGETTI-PIZZETTI, *(Quasi) al capolinea la regola della trasmissione automatica del patronimico ai figli*, con la quale, nel corso del giudizio instaurato a seguito dell'ordinanza del giudice del merito rimettente, è stata sollevata dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1 c.c., in riferimento agli artt. 2, 3 e 117 Cost., propriamente nella parte in cui, relativamente all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, impone, in mancanza di diverso accordo dei genitori, l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

<sup>15</sup> Sono sempre più ricorrenti, al riguardo, le decisioni monito del giudice delle leggi, come nella ben nota vicenda che trae origine dal caso Cappato-Antoniani, scomposta, nel percorso giudiziale seguito dalla Corte costituzionale dopo la trasmissione degli atti da parte di Assise Milano (ord.), 14 febbraio 2018, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, I, 1470 ss. con previo commento di AZZALINI, *Il "caso Cappato" davanti alla Consulta: equivoci e paradossi in tema di aiuto al suicidio e diritto all'autodeterminazione terapeutica*, in *ivi*, 1462 ss., prima nell'ordinanza 16 novembre 2018, n. 207, *ex multis* in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, I, 549 ss., con previo commento di AZZALINI, *Il "caso Cappato" tra moniti al Legislatore, incostituzionalità "prospettate" ed esigenze di tutela della dignità della persona*, *ivi*, 540 ss. e in *Rass. dir. civ.*, 2019, 566 ss., con nota di CARAPEZZA FIGLIA, *Diritto al suicidio assistito? La tutela della persona alla fine della vita*, con il rilevato vuoto normativo di adeguata tutela in ordine a determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti e la rinviata trattazione della questione di costituzionalità dell'art. 580 c.p. (che prevede per l'appunto il reato di istigazione o aiuto al suicidio), sollevata durante lo svolgimento del processo di merito; poi, in assenza dell'auspicato intervento del Parlamento per assicurare il richiamato bilanciamento, nella successiva sentenza 22 novembre 2019, n. 242, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, I, 368 ss., con previo commento di AZZALINI, *Prigionieri del noto? La Consulta chiude il caso Cappato ma rischia di perdersi nel "labirinto" del fine vita*, *ivi*, 357 ss., con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, agevola l'esecuzione

profilo sostanziale, in ordine alla ravvisata necessità di rendere effettiva la legalità costituzionale; dagli effetti scaturenti da quanto giudizialmente affermato, rispetto cioè alla illegittimità immediata del già richiamato art. 262, comma 1 c.c. e alla consequenziale e riflessa illegittimità quanto alla disciplina dell'attribuzione del cognome al figlio nato dal matrimonio, inferita implicitamente dagli originari artt. 144 e 237, comma 2 c.c. (nelle versioni antecedenti alla riforma del diritto di famiglia del 1975), ma anche delle vigenti disposizioni dell'art. 299, comma 3 c.c., sull'adozione da parte dei coniugi del maggiore d'età, e dell'art. 27, comma 1 legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di diritto del minore a una famiglia, relativamente all'adozione del minore, entrambe con riguardo alla prevista assunzione (diretta o indiretta) da parte dell'adottato del cognome dell'adottante (marito della coppia adottante), alla nuova regola introdotta, unitamente alle possibili deviazioni, e alle impartite "istruzioni" al legislatore *de iure condendo*.

Proprio sugli aspetti da ultimo riferiti si concentrerà adesso l'attenzione, sia per cogliere al riguardo i passaggi motivazionali di maggiore interesse della pronuncia, sia per misurarne l'impatto sul sistema dato ma, soprattutto, per segnalare le ragioni della formale inversione di rotta e il senso delle indicazioni fornite per l'avvenire al legislatore, in attesa del già evocato, indifferibile intervento, rispetto altresì alla gestione delle vicende delle nuove filiazioni (ossia dei nuovi nati) nel periodo di tempo che intercorre (e che continua a intercorrere) tra l'intervenuta e vincolante decisione giudiziale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 1° giugno 2022) e l'improcrastinabile legiferazione (che però ancora non arriva).

### 3. Profili dell'eguaglianza tra coniugi e questioni dell'identità dei figli

La riferita declaratoria di incostituzionalità concerne, dunque, un complesso sistema di regole pari ordinate sul tema (relativamente a istituti distinti ma) convergenti in ordine alla comune determinazione dei criteri di (automatica) attribuzione del cognome paterno nell'ambito della filiazione (sia all'interno della relazione matrimoniale, sia fuori dal matrimonio, sia quanto al rapporto adottivo), in aperto contrasto con i principi di eguaglianza e di parità coniugale. Nell'impostazione del giudice delle leggi i criteri (ma anche le modalità) di attribuzione del cognome devono essere espressione dell'intreccio tra diritto all'identità personale del figlio e l'eguale e pari dignità dei genitori, che invece la determinazione della sola linea parentale paterna nell'attribuzione del cognome del figlio finisce per elidere nel segno della ravvisata invisibilità della linea parentale ma-

---

del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche reputate dalla stessa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

terna. Di più, l'automatismo del criterio normativo censurato incide, proprio in ragione della palesata violazione del principio di eguaglianza, su un altro elemento basilare del rapporto tra i genitori, quello cioè dell'unità familiare. Vengono così dunque messi in pericolo entrambi i presupposti fondativi del legame coniugale-familiare, ossia unità ed eguaglianza, oggi rafforzati dall'introdotta pari responsabilità genitoriale<sup>16</sup>.

Al fine pertanto di rimuovere il carattere discriminatorio della previsione contestata, che reca con sé pregiudizio all'identità del figlio e rende asimmetrici i rapporti tra i genitori, viene fissata la (nuova) regola secondo cui «Il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, salvo (...) loro diverso accordo»<sup>17</sup>. Risulta quindi adottata una regola base, costituente criterio automatico di attribuzione del doppio cognome (in chiara contrapposizione al precedente), che però presenta (come a breve si vedrà) possibili diverse articolazioni, nel rispetto comunque del fondamentale principio dell'accordo tra i genitori, quantunque non manchino (secondo quanto meglio esposto nel prosieguo) concrete difficoltà applicative.

Già peraltro la regola dell'attribuzione automatica del doppio cognome, che trova applicazione dal giorno successivo alla intervenuta pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (dunque nel nostro caso a partire dal 2 giugno 2022), pone un primo problema rispetto all'ordine dei due cognomi (materno o paterno). Al riguardo, infatti, in mancanza di ordine concordato tra i due genitori, la soluzione prospettata in termini di disciplina deputata a dirimere il contrasto viene individuata nello strumento che, «in mancanza di diversi criteri, che potrà il legislatore eventualmente prevedere, (...) l'ordinamento giuridico già appronta per risolvere il contrasto fra i genitori su scelte di particolare rilevanza riguardanti i figli. Si tratta del ricorso all'intervento del giudice, previsto, in forme semplificate, dall'art. 316, commi secondo e terzo, cod. civ., nonché – con riferimento alle situazioni di crisi della coppia – dagli artt. 337-ter, terzo comma, 337-quater, terzo comma, e 337-octies cod. civ.»<sup>18</sup>.

Ora, al di là di ogni altro rilievo, possono in questa sede segnalarsi (almeno) due criticità. Per un verso, infatti, il ricorso al giudice in mancanza di accordo quanto all'ordine dei due cognomi corre il serio rischio di un "intasamento giudiziale", soprattutto in un momento storico, come quello che stiamo vivendo, dove si moltiplicano le iniziative legislative (alcune delle quali già compiutamente definite e operative) per l'introduzione

<sup>16</sup> Rilevava già peraltro PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi*, cit., sub art. 143-bis, 156 ss., che alla ritenuta riconducibilità della tradizionale regola sul cognome dei figli alla garanzia costituzionale dell'unità familiare era stato facile obiettare che anche una soluzione diversa (doppio cognome o, al limite, cognome materno) sarebbe stata in grado di assicurare l'unità esteriore della famiglia, essendo del resto indubbio il risalente sbilanciamento in favore dell'uomo in evidente violazione del principio di parità tra i coniugi.

<sup>17</sup> Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131, cit., 961.

<sup>18</sup> Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131, cit., 961, rilevando altresì, a sostegno della soluzione proposta, che le disposizioni richiamate sono le stesse che, secondo la giurisprudenza e la dottrina, sono destinate a risolvere i contrasti tra i genitori anche quanto all'attribuzione del prenome.

di soluzioni stragiudiziali alle controversie (ancor prima dell'instaurazione di un contenzioso). Per altro verso, poi, anche ammesso che il ricorso al giudice sia soluzione appropriata, non pare facile individuare, rispetto a una questione come quella del caso di specie (quale cognome prima e quale cognome dopo), criteri di senso, compiuti e fondati, in termini cioè di parametri giudiziali da adottare per risolvere la peculiare controversia. Giusto per esemplificare, se si dovesse ritenere criterio adeguato quello alfabetico, non occorrerebbe in verità ricorrere in giudizio per ottenere un risultato che, in mancanza di accordo sull'ordine dei due cognomi, potrebbe comunque acquisirsi sulla base di una (preliminare) scelta normativa in tal senso (tuttavia, invero, ad oggi mancante)<sup>19</sup>. Discorso similare, di cui a breve si riferirà, può essere svolto con riferimento all'altro tratto di rilievo della decisione in esame, ossia la derogabilità della introdotta regola dell'automatica attribuzione del doppio cognome.

#### **4. Autonomia privata familiare e scelte ordinamentali. Criteri di sistema, ordini di problemi e prospettive *de iure condendo***

In attesa dell'intervento del legislatore, a cui lo stesso giudice delle leggi destina taluni suggerimenti (taluni dei quali già rappresentati per quanto precede e altri che saranno richiamati nel prosieguo), deputati in buona sostanza ad assicurare il rispetto dei principi violati dalla precedente scelta normativa ed evitare risultati paradossali, rimangono dubbi e perplessità in ordine al nuovo ordito regolativo, nonostante le stesse avvertenze giudiziali finalizzate a evitare i possibili rischi che pure l'opzione egitaria e pari-identificativa presenta nel rapporto tra autonomia privata familiare e scelte ordinamentali. In tal senso un (sia pur rapido) esame delle possibili combinazioni al riguardo (quanto cioè ai risultati che è possibile ottenere rispetto alla regola, ove derogabile, del doppio cognome), unitamente a un confronto con gli altri sistemi giuridici sia dell'area di *civil law* sia dell'area di *common law* (segnatamente, in una certa direzione, quelli francese, tedesco e inglese; in una certa altra direzione, quello spagnolo) può contribuire a una meditata riflessione sulla materia. Senza peraltro dimenticare, in via del tutto preliminare, i già risalenti rilievi dubitativi di chi metteva in guardia rispetto ai pericoli concreti di una scelta diversa rispetto a quella (originariamente) data, deputata a palesare all'esterno l'appartenenza dei figli a una determinata comunità familiare<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Questo, del resto, secondo quanto riferito da OLIVERO, *Eguaglianza e doppio cognome*, cit., 1104 s., è il criterio legale rinvenibile nei precedenti provvedimenti presentati in Parlamento per risolvere la questione.

<sup>20</sup> Si tratta della posizione di PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi*<sup>2</sup>, cit., sub art. 143-bis, 162 s., pur non escludendo una eventuale possibilità di attribuzione ai coniugi di una facoltà di scelta al momento della celebrazione del matrimonio, con opzione dunque anche per il matronimico, ma decisamente critico in ordine alla soluzione di adottare un doppio cognome.



Più precisamente, il diverso accordo tra i genitori indicato dal giudice delle leggi come regola suppletiva rispetto a quella automatica può certamente avere un senso, laddove consente l'opzione concordata per un solo cognome (materno o paterno che sia), in ipotesi che, in verità, paiono necessitate dalla stessa situazione concreta. Viene infatti messo in evidenza, a fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale della mancata previsione della regola derogatoria, l'impedimento normativo (per l'appunto rimosso) «ai genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario, di uno strumento attuativo del principio di eguaglianza, qual è l'accordo, per compendiare in unico cognome il segno identificativo della loro unione, capace di permanere anche nella generazione successiva e di farsi interprete degli interessi del figlio»<sup>21</sup>. In particolare, secondo quanto richiamato dal giudice delle leggi, l'accordo può (ma forse deve) tenere conto di preesistenti profili correlati allo *status filiationis*, nel caso ad esempio di sussistenti legami con fratelli o sorelle, che portano il cognome di uno solo dei genitori (anche qui materno o paterno che sia). Si può peraltro dare «l'eventualità che i genitori – nell'interesse del figlio – condividano la scelta di trasmettere il cognome del solo genitore che abbia già altri figli, dando così prioritario risalto al rapporto tra fratelli e sorelle»<sup>22</sup>. In tutte queste ipotesi, almeno così sembrerebbe, l'accordo dei genitori si porrebbe come regola, certo derogatoria rispetto a quella introdotta con l'automatica attribuzione del doppio cognome, ma “adattivo-suppletiva” in ragione delle peculiarità del singolo caso concreto in un quadro già esistente che non può essere trascurato (come nell'ipotesi di preesistenti fratelli o sorelle che abbiano avuto attribuito un singolo cognome). Pertanto, fissata la (nuova) regola del doppio cognome, solo l'accordo di entrambi i genitori (non surrogabile per via giudiziale) può consentire l'attribuzione al figlio del cognome di uno dei genitori<sup>23</sup>.

Ricostruito, per come si è qui provato sinteticamente a rappresentare, il sistema del cognome familiare, il giudice delle leggi, a corollario delle declaratorie di illegittimità costituzionale, formula un duplice invito al legislatore, sia in considerazione di quanto in quella sede deciso (dunque in prospettiva), sia anche in ragione di quanto già accaduto negli ultimi venti anni (a partire dal 2006), avendo contribuito varie fonti normative alla diffusione di doppi cognomi. Al di là dell'intervento normativo, opportunamente ritenuto impellente, in grado di mettere ordine nella situazione così venutasi a creare (ma di cui, almeno ad oggi, non si ha sentore), viene segnalato un doppio rischio, che in qualche modo è espressione di un'appropriata avvertenza deputata ad assicurare, per così dire, “le istruzioni per l'uso”. Una volta infatti introdotta giudizialmente l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori quale regola di carattere generale, occorre evitare, da un lato, il rischio del moltiplicatore intergenerazionale e, dall'altro, il rischio della

<sup>21</sup> Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131, cit., 962.

<sup>22</sup> Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131, cit., 962, sempre con riferimento alla previsione dell'art. 262, comma 1 c.c.

<sup>23</sup> L'impossibilità di ricorrere al giudice in mancanza di accordo dei genitori sul singolo cognome viene motivata da Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131, cit., 962, rilevando che tale consenso «implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio».

discriminazione pari-generazionale. Per un verso, dunque, proprio in ragione della necessità di preservare la funzione del cognome, identitaria e di identificazione, si tratta di neutralizzare la possibilità che, attraverso l'applicazione dell'attribuzione automatica del doppio cognome, nel succedersi delle generazioni, si determini un effetto moltiplicatore dei cognomi, opposto a quello voluto. Per altro verso, altresì, per le medesime ragioni non può consentirsi, e in questo senso si rende necessaria la scelta normativa, che al figlio venga attribuito un cognome differente da quello di fratelli e sorelle preesistenti, nella concomitanza e compresenza cioè di eguali generazioni, trattandosi di escludere, sempre per via legislativa, variazioni attributive in corso d'opera attraverso la disposta vincolatività della originaria determinazione in ordine al cognome del primo figlio che, poi, non potrebbe essere mutato per i successivi (nati nel matrimonio o adottati dalla medesima coppia).

Va certamente dato atto ai giudici costituzionali di uno sforzo di dettaglio nel fornire accurate spiegazioni, nell'immediato, e chiari indirizzi quanto alle possibili soluzioni nel pressante invito di intervenire rivolto ancora una volta al legislatore. Peraltro, proprio per aggiungere completezza all'articolato quadro così ricostruito, ci si perita di indicare, *ratione temporis*, che la decisione «troverà applicazione alle ipotesi in cui l'attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo»<sup>24</sup>; eventuali richieste di modifica successiva del cognome già attribuito seguiranno pertanto l'ordinaria disciplina vigente contenuta nel (recentemente sostituito) art. 89 decreto Presidente della Repubblica, 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile. Della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 262, comma 1 c.c., rispetto al caso del riconoscimento del figlio, estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato, ha preso subito atto il Ministero dell'Interno, il cui Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha diffuso, lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la circolare n. 63 con la quale, richiamato sinteticamente il *decisum* giudiziale, si è poi sottolineato che, proprio in attuazione di quanto statuito dal giudice delle leggi, «l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell'ordine dai medesimi concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell'adozione, fatto salvo l'accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto».

Osservato con favore il percorso che ha trovato piena attuazione con la pronuncia in esame, non si è tuttavia mancato di rilevare che l'intervenuto superamento della regola del patronimico, assicurando una (diversa) soluzione, rispettosa del principio di non discriminazione tra il padre e la madre, potrebbe essere sostanzialmente neutralizzato dalla riconosciuta possibilità di scelta in capo ai genitori (attraverso dunque il loro accor-

---

<sup>24</sup> Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131, cit., 963, evidenziando che «possibili vicende che incidano sullo status filiationis o istanza di modifica dello stesso cognome siano regolate da discipline distinte rispetto a quelle relative al momento attributivo».

do) in ordine all'attribuzione di un solo cognome (materno o paterno che sia) al proprio figlio<sup>25</sup>. Si è così dunque prospettata in senso diverso l'introduzione dell'obbligatorietà del doppio cognome, al pari di quanto accade nel sistema spagnolo e a differenza di quanto previsto per i sistemi francese, tedesco e inglese, in cui è affidata ai genitori la scelta tra diverse possibili soluzioni (doppio cognome oppure un solo cognome, materno o paterno), proprio per evitare che l'eventuale riconoscimento dell'autonomia genitoriale possa compromettere la piena attuazione del diritto all'identità personale del figlio<sup>26</sup>.

Pare per l'appunto che il nuovo ordine introdotto dalla Corte costituzionale, ossia la regola del doppio cognome, espressione dell'eguaglianza e della parità genitoriale, derogabile tuttavia in nome della riconosciuta diversa scelta, frutto dell'autonomia decisionale dei genitori, dell'unico cognome, si palesi fragile. Si è al riguardo rilevato che la maggiore fragilità «consiste nell'aver voluto combinare la scelta del doppio cognome con l'autonomia privata. E di aver spinto l'autonomia dentro i meccanismi di fissazione del doppio cognome, lasciando appunto ai genitori la scelta dell'ordine in cui accostarli»<sup>27</sup>. Per rimediare si propone allora di escludere ogni spazio all'autonomia dei genitori, anche laddove circoscritta (come nel caso della regola del doppio cognome che affidi però ai genitori l'ordine degli stessi), attraverso la combinazione dei due cognomi in modo incrociato in base al sesso. Riprendendo, infatti, un sistema di tal fatta presente in tempi assai remoti, sarebbe possibile «dare a ogni figlio due cognomi in quest'ordine fisso: prima il paterno e poi il materno ai bambini; prima il materno e poi il paterno alle bambine. Mentre dalla seconda generazione in poi, in un mondo popolato di doppi cognomi, la regola diverrebbe la seguente: ogni madre passerebbe del proprio cognome solo la parte ereditata dalla propria madre; e i padri solo la parte del cognome ereditata per via paterna. E così via all'infinito»<sup>28</sup>. I rischi e le difficoltà di affidare, sia pure non in prima battuta, all'autonomia decisionale dei genitori la scelta sul possibile unico cognome erano stati del resto già evidenziati da chi individuava nella soluzione concordata quanto alla scelta del cognome (materno o paterno) un rimedio parziale, destinato a perpetuare quella di-

<sup>25</sup> Si tratta della posizione di AL MUREDEN, *Il cognome*, cit., 1097 s., il quale evidenzia in tal caso il rischio dell'impossibilità di tutelare adeguatamente il diritto all'identità personale del figlio, «ossia il suo interesse all'attribuzione di un cognome capace di rappresentare nel modo più completo, fedele e duraturo possibile i legami di parentela con le famiglie di entrambi i genitori»; rilievi sostanzialmente analoghi da parte di PEZZINI, *Doppia non basta*, cit., 1114 ss., a cui avviso attraverso la soluzione derogatoria l'identità del figlio, nonostante venga affermata come diritto costituzionalmente riconosciuto, «finisce per assumere una configurazione incerta, alternativa, potendo esprimere, a seconda della scelta dei genitori, due contenuti nettamente differenti del legame familiare».

<sup>26</sup> In tal senso AL MUREDEN, *Il cognome*, cit., 1097 s.

<sup>27</sup> L. OLIVERO, *Eguaglianza e doppio cognome*, cit., 1106.

<sup>28</sup> L. OLIVERO, *Eguaglianza e doppio cognome*, cit., 1107, evidenziando le positività del sistema illustrato, sia in ordine alle questioni di genere, sia in ordine alla conservazione delle varietà cognominali, sia soprattutto quanto alla intellegibile prosecuzione del sistema, di generazione in generazione.

seguaglianza che si voleva invece contrastare, reputando comunque farraginoso la soluzione di adottare un doppio cognome<sup>29</sup>.

In punto di metodo, infine, si è rilevato che i moniti contenuti nella pronuncia del giudice delle leggi, in assenza di una soluzione normativa che fissi regole precise e puntuali, innescano una possibile catena decisionale con ulteriori interventi giudiziali destinati a occupare progressivamente lo spazio discrezionale del legislatore, con la conseguenza che «La lunga saga del cognome – oggi provvisoriamente approvata a un *effetto conformativo a contenuto costituzionalmente vincolato*, anche se non esaustivo – non dice nulla di certo o definitivo su quando e perché una questione cessi di essere nello spazio della discrezionalità del legislatore, né sulle ragioni che indirizzano il modo in cui la Corte perimetra i confini ovvero il contenuto della discrezionalità legislativa»<sup>30</sup>.

## ABSTRACT

La dichiarata illegittimità costituzionale del criterio dell'automatica attribuzione del cognome paterno nell'ambito della filiazione trova fondamento nel rilevato contrasto con i principi di eguaglianza e di parità coniugale, unitamente alla evidenziata necessità di tutela del diritto all'identità personale del figlio. Il disposto sostitutivo criterio, parimenti automatico, di attribuzione del doppio cognome viene ritenuto espressione dello stretto rapporto tra il diritto all'identità personale del figlio e l'eguale e pari dignità dei genitori. Il contributo, esaminato il complessivo contesto all'interno del quale si colloca, con significativa incidenza, la decisione della Corte costituzionale, ne prende in considerazione pregi e limiti, con particolare riguardo alla affermata derogabilità concordata quale regola modificativa da parte dei genitori del nuovo regime legale del doppio cognome.

*The declared constitutional illegitimacy of the criterion of the automatic attribution of the paternal surname in the sphere of filiation is based on the noted conflict with the principles of equality and marital equality, together with the highlighted need to protect the child's right to personal identity. The similarly automatic substitute criterion of double surname attribution is considered an expression of the close relationship between the child's right to personal identity and the equal and equal dignity of parents. The contribution, having examined the overall context within which the Constitutional Court's decision is placed, with significant impact, considers its merits and limitations, with particular regard to the affirmed agreed derogability as a modifying rule by parents of the new legal regime of the double surname.*

<sup>29</sup> Il riferimento è alle considerazioni di PARADISO, *I rapporti personali tra coniugi*, cit., sub art. 143-bis, 158 ss.; in ragione del complessivo quadro ricostruttivo fornito con riguardo alla regola della automatica attribuzione del cognome paterno al figlio (o, meglio, del cognome della famiglia a cui questi appartiene), E. GIACOBBE, *Il matrimonio*, cit., 649 s., esclude che ciò comporti un qualche privilegio all'uomo a discapito della donna.

<sup>30</sup> PEZZINI, *Doppia non basta*, cit., 1116.